



Credito

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL CREDITO

Indice:

31/03/2015 CCNL verbale di accordo

19/01/2012 CCNL verbale di accordo

08/12/2007 CCNL testo definitivo

31/03/2015

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 31/3/2015, tra l'ABI e la DIRCREDITO-FD (NOTA 1), la FABI, la FIBA-CISL (NOTA 2), la FISAC-CGIL, la SINFUB, l'UGL CREDITO, la UILCA, l'UNISIN, si è convenuto di stipulare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

La redazione del testo coordinato del presente contratto è stata completata il 14/4/2016.

Il presente CCNL decorre dalla data di stipulazione e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31/12/2018.

- Nota 1 -

Organizzazione sindacale confluita, a seguito di fusione tra Dircredito-FD e Fiba-Cisl, nella Federazione Italiana Rete dei Servizi e del Terziario (First-Cisl) a far tempo dal 7/5/2015.

- Nota 2 -

Organizzazione sindacale confluita, a seguito di fusione tra Dircredito-FD e Fiba-Cisl, nella Federazione Italiana Rete dei Servizi e del Terziario (First-Cisl) a far tempo dal 7/5/2015.

Previdenza complementare

1. Le Parti firmatarie individuano Previbank quale Fondo di previdenza complementare residuale di settore cui possano aderire i lavoratori privi di forme di previdenza complementare aziendale.
2. Le Parti firmatarie si incontreranno entro 30 giorni dalla stipulazione del presente contratto per i necessari adempimenti.

19/01/2012

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 19/1/2012, tra ABI e DIRCREDITO-FD (NOTA), FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB (NOTA), UGL CREDITO, UILCA, si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

- Nota -

Firma per adesione relativamente alle tre aree professionali.

Il presente accordo decorre dalla data di stipulazione e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 30/6/2014.

CAPITOLO III - Contrattazione di secondo livello

Art. 26 Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate

[...]

13. Le materie demandate sono le seguenti:

- a) premio aziendale, salvo quanto previsto all'art. 46/bis;
- b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
- c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro;
- d) assistenza sanitaria;
- e) previdenza complementare.

08/12/2007

CAPITOLO III - Contrattazione integrativa aziendale

Art. 23 Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate

[...]

Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti:

- a) premio aziendale;
- b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
- c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro;
- d) assistenza sanitaria;
- e) previdenza complementare.

APPENDICE 2 - Contributo di solidarietà generazionale

Le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere la corresponsione di una quota aggiuntiva dell'1% sulla contribuzione datoriale di finanziamento dei regimi di previdenza complementare, in favore dei lavoratori/lavoratrici iscritti ai regimi stessi assunti successivamente al 19/12/1994, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- che il contributo sia inferiore rispetto a quello previsto a favore del personale c.d. "vecchio iscritto" ai sensi del D.lgs. n. 124 del 1993, che, nell'ambito del regime previdenziale avente le medesime caratteristiche, abbia lo stesso inquadramento;
- che, comunque, non si superi il limite della contribuzione prevista per detto personale che abbia il medesimo inquadramento;
- che la corresponsione della quota aggiuntiva non determini il superamento del tetto del 3% di contribuzione complessiva.

APPENDICE 4 - Impegni delle parti nazionali

Sui temi di seguito indicati le Parti stipulanti il presente contratto si impegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa conclusione con la massima tempestività.

[...]

Commissione nazionale sulla previdenza complementare

Le Parti costituiranno entro il 31/12/2005, una Commissione paritetica per esaminare la tematica della previdenza complementare.

APPENDICE 6 - Trattamento di fine rapporto e previdenza

Il giorno 12/2/2005,

...Omissis...

si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Imprese ai fondi di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno confermato tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle imprese di credito.
